



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it
www.icsestopascoli.edu.it - CODICE UNIVOCO: UFAUH0
Scuola Secondaria 1° grado "I. Calvino" Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede)
Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Milano, 220 – Tel. 0222478339
Scuola dell'Infanzia "C. Marx" Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650



Regolamento di disciplina della scuola secondaria di 1° grado

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 06.11.2025 a seguito di parere favorevole del Collegio dei docenti espresso con delibera n. 2 del 06.11.2025.

Aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 62 del 30.09.2026 a seguito di parere favorevole del Collegio dei docenti espresso con delibera n. 11 del 29.06.2026.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO A CARATTERE GENERALE

[...]

TITOLO QUARTO

[...]

Regolamento di disciplina della scuola secondaria di 1° grado

Il Regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo "Pascoli", redatto ai sensi dell'art. 328, comma 7, del Decreto Legislativo 297/1994, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, si ispira alle indicazioni contenute nello *"Statuto delle studentesse e degli studenti"* della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, così come modificato con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, avente ad oggetto *"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*.

Lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 06.11.2025 a seguito di parere favorevole del Collegio dei docenti espresso con delibera n. 2 del 06.11.2025.

ART. 23 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento indica i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo grado "I. Calvino" e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

ART. 24 – FINALITÀ DELLE PROVVEDIMENTI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e "costruttiva" e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

ART. 25 – SANZIONI DISCIPLINARI E LORO ADOZIONE

1. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
3. I provvedimenti saranno emanati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) CONTESTUALITÀ, in riferimento alla situazione complessiva, alle caratteristiche personali e socio-culturali dell'alunno;
 - b) PROPORZIONALITÀ, in rapporto con la gravità del fatto;
 - c) CONGRUENZA, in stretta relazione con il tipo di mancanza.
4. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni fino ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe nella composizione allargata, alla presenza dei Rappresentanti dei genitori. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto a maggioranza; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o di uno degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria.
 5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono adottate dal Consiglio di istituto. La seduta è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto a maggioranza; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o di uno degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria.
 6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
 8. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività vengono inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e sono svolte presso l'istituzione scolastica con docenti incaricati.
 9. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività si svolgono presso le strutture ospitanti (individuate con specifico provvedimento dall'Ufficio scolastico regionale), con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime mediante il referente scolastico individuato per tale attività. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini

dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

10. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti da parte dell'Ufficio scolastico regionale e in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.
11. Il Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
13. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
14. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
16. La valutazione della gravità del comportamento sanzionato tiene conto dei seguenti elementi:
 - rilevanza delle mancanze che offendono la persona o l'immagine della scuola nonché il grado di danno o pericolo causato;
 - intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza e negligenza anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - reiterazione dell'intenzione;
 - concorso nell'infrazione di più studenti tra loro;
 - sussistenza di altre circostanze anche con riferimento al pregresso comportamento dello studente.
17. Resta inteso che comportamenti sanzionabili che prefigurano ipotesi di reato verranno segnalati tempestivamente alle Autorità giudiziarie competenti.

ART. 26 – COMPORTAMENTI SANZIONABILI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LA SANZIONE

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	TIPOLOGIA DI SANZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
RISPETTO DELLE REGOLE PER UNA CORRETTA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA		
Violazioni dei doveri dello studente con particolare riferimento a: - assenze e/o ritardi non giustificati - utilizzo di un linguaggio e di gesti volgari e scurrili - disturbo ripetuto durante lo svolgimento delle lezioni - inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza - abbigliamento non consono all'istituzione scolastica - allontanamento dall'aula senza permesso - comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni - falsificazione delle firme e alterazione dei risultati - introduzione a scuola di oggetti non pertinenti alle attività scolastiche e/o pericolosi - comportamenti scorretti davanti ai cancelli della scuola al termine delle lezioni	Richiamo verbale Richiamo scritto <i>(nota sul registro) e/o</i> convocazione della famiglia	Docente Dirigente scolastico Docente Coordinatore di classe
Reiterati comportamenti scorretti davanti ai cancelli al termine delle lezioni	Convocazione delle famiglie Revoca dell'uscita autonoma	Docente Dirigente scolastico
Gravi e/o reiterate violazioni dei doveri dello studente e delle regole che impediscono una corretta partecipazione alla vita scolastica	In caso di persistenza di gravi comportamenti scorretti e di disturbo già sanzionati precedentemente con richiamo scritto e convocazione della famiglia, allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Consiglio di classe (composizione allargata)

RISPETTO DEGLI ALTRI		
Parole, atteggiamenti e comportamenti offensivi verso compagni, insegnanti e/o personale scolastico	Richiamo scritto <i>(nota sul registro) e</i> convocazione della famiglia	Docente
Gravi e/o reiterati comportamenti offensivi verso compagni, insegnanti e personale scolastico e/o che costituiscono una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità propria e altrui	Valutata la gravità e la reiterazione dei comportamenti, allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni* <i>* - fino a 2 giorni: allontanamento dalle lezioni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</i> <i>* - da 3 a 15 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale</i> Comportamenti recidivi, messi in atto nei confronti di soggetti fragili e/ o indifesi, in situazioni di svantaggio, si configurano come mancanze connotate da particolare gravità.	Consiglio di classe (composizione allargata)
Atti gravi che violano la dignità e il rispetto della persona umana Atti che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e fino a 30 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale. <i>Promozione, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e/o l'autorità giudiziaria, di un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</i>	Consiglio di Istituto
Reiterazione di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di Istituto

RISPETTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE		
Uso improprio di suppellettili, materiali e strumenti didattici della scuola o di altre persone con eventuale danneggiamento	Richiamo verbale Richiamo scritto (<i>nota sul registro</i>) con convocazione della famiglia e eventuale riparazione o risarcimento del danno in caso di danneggiamento	Docente e/o Dirigente scolastico Docente
Danneggiamenti volontari di cose e oggetti della scuola e di altre persone	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare Riparazione o risarcimento del danno	Consiglio di classe (composizione allargata)
Reiterati danneggiamenti volontari di cose e oggetti Vandalismo ai danni dei beni comuni della scuola	Nel caso di reiterazione di comportamenti già sanzionati e tenuto conto della gravità, allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale. Riparazione o risarcimento del danno	Consiglio di classe (composizione allargata)
Sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituzione scolastica	Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni tenuto conto della gravità* <i>* - fino a 2 giorni: allontanamento dalle lezioni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</i> <i>* - da 3 a 5 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale.</i> Restituzione del bene/materiale o risarcimento del danno	Consiglio di classe (composizione allargata)
Reiterate sottrazioni di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituzione scolastica	Valutata la gravità e la reiterazione dei comportamenti, allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale	

DIVIETO UTILIZZO CELLULARE E UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI ALTRI DISPOSITIVI A SCUOLA		
Non osservanza del divieto di uso del cellulare	- Richiamo scritto <i>(nota sul registro)</i> - Informativa alla famiglia mediante comunicazione telefonica - Ritiro del cellulare da parte del docente e consegna al Dirigente scolastico - Riconsegna del cellulare all'alunno al termine delle lezioni. In caso di reiterazione del comportamento: - richiamo scritto <i>(nota sul registro)</i> - convocazione della famiglia a scuola - ritiro del cellulare da parte del docente e consegna al Dirigente scolastico - riconsegna del cellulare ai genitori	Docente Consiglio di classe (componente tecnica) Consiglio di classe (composizione allargata)
Rifiuto di consegnare il cellulare al docente a seguito di non osservanza del divieto di utilizzo	- Richiamo scritto <i>(nota sul registro)</i> - Immediata convocazione della famiglia a scuola per la consegna del cellulare al genitore da parte del figlio	Docente/Dirigente scolastico
Recidiva della non osservanza del divieto di uso del cellulare (senza manifeste azioni lesive della dignità altrui e realizzazione di foto, filmati e/o registrazioni)	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Consiglio di classe (composizione allargata)
Uso del cellulare a scuola o di dispositivo simile (smartwatch), durante le attività curricolari ed extracurricolari, senza manifeste azioni lesive della dignità altrui, con realizzazione di foto e/o filmati e/o registrazioni, senza o con divulgazioni a terzi	Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente e/o coordinatore di classe Allontanamento dalle lezioni fino a 10 giorni tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali comportamenti recidivi*	Consiglio di classe (composizione allargata)

	<i>* - fino a 2 giorni: allontanamento dalle lezioni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</i> <i>* - da 3 a 10 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale;</i>	
Uso del cellulare a scuola o di dispositivo simile (smartwatch), durante le attività curricolari ed extracurricolari, con manifeste azioni lesive della dignità altrui con realizzazione di foto e/o filmati e/o registrazioni e con divulgazioni a terzi	Comunicazione tempestiva alla famiglia da parte del docente e/o coordinatore di classe Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali comportamenti recidivi* <i>* - fino a 2 giorni: allontanamento dalle lezioni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</i> <i>* - da 3 a 15 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale.</i>	Consiglio di classe (composizione allargata)
RISPETTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA (PROPRIA E ALTRUI) RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE		
Violazione delle norme sul divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e/o negli spazi esterni di sua pertinenza	Richiamo scritto (nota sul registro), convocazione della famiglia e sanzione pecuniaria prevista dalla normativa di legge In caso di reiterazione della violazione, allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con il coinvolgimento della scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Sanzione pecuniaria prevista dalla normativa di legge	Docente/Coordinatore di classe/ Responsabile del divieto di fumo/ Dirigente scolastico Consiglio di classe (composizione allargata)

	In caso di ulteriore reiterazione della medesima violazione, allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 5 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale Sanzione pecuniaria prevista dalla normativa di legge	Consiglio di classe (composizione allargata)
Introduzione e consumo di bevande alcoliche	Richiamo scritto (<i>nota sul registro</i>) e convocazione della famiglia Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, valutata la gravità del comportamento: <i>* - fino a 2 giorni: allontanamento dalle lezioni con il coinvolgimento a scuola in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;</i> <i>* - da 3 a 15 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale.</i>	Docente/Coordinatore di classe/Dirigente scolastico Consiglio di classe (composizione allargata)
Consumo e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto e negli spazi esterni di sua pertinenza	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e fino a 30 giorni	Consiglio di istituto
Introduzione ed eventuale esibizione a scuola e nelle pertinenze scolastiche di armi bianche, contundenti e oggetti pericolosi atti ad offendere (<i>coltelli di qualsiasi genere e dimensione, inclusi coltellini svizzeri, a serramanico o da cucina, oggetti acuminati o taglienti non autorizzati per l'espletamento delle attività didattiche supervisionate dai docenti, spray urticanti, tirapugni, ecc</i>)	Ritiro immediato dell'arma/oggetto pericoloso non appena si constata o si viene a conoscenza del fatto Convocazione tempestiva della famiglia Consegna dell'arma alle forze dell'ordine e contestuale segnalazione Eventuale revoca dell'uscita autonoma Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni (valutata la gravità del comportamento): attività di cittadinanza attiva e solidale	Docente/Coordinatore di classe/Dirigente scolastico Docente/Coordinatore di classe/Dirigente scolastico Dirigente scolastico (o suo delegato) Dirigente scolastico Consiglio di classe (composizione allargata)

ART. 27 – TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DA REALIZZARE IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

In caso di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di classe, allo studente sanzionato verranno proposte attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, che potranno concretizzarsi nell'elaborazione di una produzione scritta, di un cartellone, di una presentazione digitale, di un fumetto, di un tema di educazione civica, di una riflessione guidata, al fine di favorire l'aspetto riflessivo, autoriflessivo, metacognitivo della sanzione, anche in relazione alla sua breve durata, e la conseguente revisione dei comportamenti sbagliati. Il Consiglio di classe valuterà, caso per caso, l'opportunità che l'alunno condivida l'elaborato con il gruppo classe.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti da parte dell'Ufficio scolastico regionale, in caso di allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni, gli studenti svolgeranno presso la scuola attività di cittadinanza attiva e solidale che potranno concretizzarsi in esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente, quali:

- supporto agli studenti con disabilità durante la realizzazione di attività laboratoriali e attraverso il peer to peer;
- supporto agli alunni stranieri per l'apprendimento dell'italiano;
- pulizia e cura del giardino;
- sistemazione biblioteca;
- riordino laboratori e materiali palestra;
- supporto alle classi per la raccolta differenziata;
- riordino e sistemazione degli ambienti scolastici.

In caso di allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni presso strutture ospitanti per attività di cittadinanza attiva e solidale, tali attività potranno essere espletate dallo studente anche in giornate non consecutive, tenuto conto dei giorni della settimana indicati come disponibili dalle strutture ospitanti e del numero complessivo di giorni di allontanamento previsti.

ART. 28 – RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA

1. La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è affidata al senso di responsabilità morale, sociale e civile di tutti.
2. Nell'applicazione delle sanzioni che concernono la riparazione o il risarcimento dei danni, saranno tenuti presenti i seguenti criteri:
 - a) gli alunni riconosciuti responsabili saranno tenuti a riparare personalmente i danni arrecati se di modesta entità e se non richiedono una particolare perizia; eseguiranno la riparazione sotto la sorveglianza del personale della scuola, se disponibile, o altrimenti di un genitore;
 - b) in assenza di dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione di colui che ha provocato danni o furti, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica;

- c) nel caso in cui si tratti di danno irreparabile o che richieda una particolare competenza, la famiglia sarà tenuta a provvedervi direttamente o a rifondere il danno;
- d) il valore del bene sarà determinato dalla somma necessaria per la riparazione o la sostituzione;
- e) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite nel bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

3. In merito alla mancanza di rispetto degli ambienti esterni (lancio di carta e/o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni riconosciuti responsabili.

ART. 29 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, si procede con la *comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori*, anche attraverso vie brevi (posta elettronica, registro elettronico, raccomandata a mano).

L'avvio del procedimento è preceduto, di norma, da una segnalazione scritta dei fatti da parte del docente che ha rilevato la mancanza, che deve essere trasmessa tempestivamente al coordinatore di classe. La segnalazione deve contenere la tipizzazione dei comportamenti sanzionabili, i quali devono essere puntualmente descritti. Conseguentemente il coordinatore procede ad inviare al Dirigente scolastico una relazione dettagliata dei fatti accaduti, al fine di consentire la valutazione dell'avvio del procedimento.

Nella comunicazione di avvio del procedimento trasmessa allo studente e alla famiglia vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Durante *l'audizione in contraddittorio*, lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, dal coordinatore di classe e da eventuali altri docenti della classe di riferimento. All'audizione partecipa anche un genitore/tutore. Dell'audizione viene redatto verbale a cura del docente incaricato dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- *l'archiviazione del procedimento*, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il Dirigente ne darà comunicazione a tutti gli interessati;
- *la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto* per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Fino a quando non si completano le nuove elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e non si insediano i nuovi eletti, i vecchi rappresentanti conservano a tutti gli effetti la pienezza dei loro poteri e funzioni, compresa la partecipazione alle sedute del Consiglio di Classe allargato.

ART. 30 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal coordinatore di classe, in forma scritta. La comunicazione deve riportare l'entità della sanzione, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 31 – IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL' ISTITUTO

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, l'Organo di garanzia decide sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
2. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
3. L'Organo di Garanzia interno è costituito dagli stessi componenti della Giunta Esecutiva nominati dal Consiglio di Istituto:
 - il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente;
 - un Docente con funzioni di Segretario;
 - due Genitori.
4. Nei casi di incompatibilità di giudizio *(qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare o sia genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso)* e di dovere di astensione *(qualora il componente dell'OdG sia il genitore o il tutore dello studente sanzionato)*, il Dirigente scolastico procederà all'individuazione di membri supplenti dell'Organo di Garanzia interno, come segue:
 - Supplente del Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente: un collaboratore da lui individuato;
 - Supplente Docente con funzione di segretario: primo docente eletto nel Consiglio di Istituto considerando il numero assoluto di voti di preferenza ricevuti, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista; in caso di incompatibilità o di decadenza del primo Docente eletto si procederà al secondo docente eletto e, ove occorra, al/ai successivo/i, utilizzando il medesimo criterio;
 - Supplente Genitore: primo Genitore eletto nel Consiglio di Istituto considerando il numero assoluto di voti di preferenza ricevuti, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista; in caso di

incompatibilità o di decadenza del primo Genitore eletto si procederà al secondo Genitore eletto e, ove occorra, al/ai successivo/i, utilizzando il medesimo criterio).

5. Il Presidente convoca in forma scritta l'Organo di Garanzia di norma entro 3 giorni dalla presentazione dell'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; esso contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
7. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto e comunque prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso, del docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto di ricorso e di chi vi abbia interesse.
9. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. L'organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
11. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi in merito all'impugnazione entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
12. Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli Organi Collegiali che hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.
13. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono riportate in apposito verbale della seduta e notificate e comunicate per iscritto al ricorrente e ai soggetti interessati entro 5 giorni.
14. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
15. La partecipazione alle sedute dell'Organo di Garanzia non dà diritto ad alcun tipo di compenso.
16. L'Organo di Garanzia interno rimane in carica per tre anni; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

17. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 32 – IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

In applicazione dell'art. 5 bis del DPR 235/2007, la Scuola predispone e condivide il "Patto educativo di corresponsabilità", finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

Il Patto viene condiviso con gli alunni durante il progetto Accoglienza e con le famiglie in occasione degli incontri informativi per i genitori degli alunni delle classi prime organizzati ad inizio anno.

Esso impegna operatori scolastici, genitori/tutori/affidatari e studenti a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e formativo degli studenti e al rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni contenute negli altri documenti fondamentali d'Istituto e del Regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

[...]